

## Capo I

### Autorizzazione al funzionamento

#### Art. 27

##### Requisiti minimi generali per le strutture sociali

###### 1. Le strutture sociali devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- a) essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità;
- b) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- c) assicurare ai dipendenti il rispetto rigoroso delle norme contrattuali in materia;
- d) assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- e) assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- f) garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura;
- g) prevedere un impianto di climatizzazione di aria calda e fredda, garantendo la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura.

###### 2. Le comunità di tipo familiare e le strutture residenziali devono inoltre rispettare i seguenti ulteriori requisiti minimi generali:

- a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- c) predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato e, per i minori, un piano educativo personalizzato;
- d) predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- e) predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- f) adottare e pubblicizzare una carta dei servizi sociali, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;
- g) organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali;
- h) adottare un regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse; il regolamento descrive: l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità; le modalità di ammissione e dimissione; la copertura assicurativa dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari; le forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; i criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza.

#### Art. 28

##### Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture

1. I requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia,

sentiti i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Le strutture, salvo le comunità familiari e i gruppi di convivenza, con capacità ricettiva superiore a quelle previste dal presente regolamento devono organizzare la loro attività in unità autonome (moduli) non superiori a due. Tali unità possono condividere i servizi generali.

## Art. 29

### Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005, la realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture socio-sanitarie è regolata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

3. I comuni possono delegare alla provincia le funzioni attribuite in materia di autorizzazione di strutture sociali.

4. I comuni possono delegare alle aziende sanitarie locali le funzioni ispettive e di controllo in materia di autorizzazione di strutture sociali.

5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005, sono soggetti all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie.

## Art. 30

### Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che intendono gestire strutture destinate a servizi residenziali o a ciclo diurno devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, al comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa. Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standard stabiliti con il presente regolamento e con i successivi provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 1.

3. L'atto autorizzativo è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora, nel corso dell'esame della documentazione, si rilevi la necessità di provvedere alla sua integrazione i termini del procedimento sono prorogati sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende concessa.

4. Qualora il comune disponga il diniego alla autorizzazione, il provvedimento deve essere motivato.

5. Il comune è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alla autorizzazione ivi compresi il rilascio delle concessioni o autorizzazioni anche di natura sanitaria, che vengono richieste dal comune alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

## Art. 31

### Elementi dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata dal comune deve contenere:

- a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
- b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- c) la tipologia della struttura tra quelle indicate nel presente regolamento;
- d) la capacità ricettiva autorizzata;
- e) le figure professionali impiegate;
- f) il nominativo del coordinatore responsabile della struttura.

2. Il comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale e ogni sua variazione alla provincia territorialmente competente.

## Art. 32

### Vigilanza e verifica periodica dei requisiti

1. I comuni singoli o associati esercitano la vigilanza sulle strutture sociali operanti nel proprio ambito territoriale e sulle proprie strutture gestite sia direttamente sia indirettamente.

2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici anche a seguito di eventuali segnalazioni. I comuni provvedono, mediante ispezioni, a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività, lo stato delle strutture, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.

3. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura, che deve essere depositato nel fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della struttura.

4. L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è effettuato periodicamente dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

## Art. 33

### Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti, il comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta.

2. Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Il provvedimento indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.

3. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende revocata.

4. Nel caso di accertato grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, il comune diffida il legale rappresentante ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non compri il superamento, nel termine predetto, delle inadempienze riscontrate o non dia prova che il mancato rispetto delle norme contrattuali consegue a cause a lui totalmente non imputabili, il comune revoca

l'autorizzazione al funzionamento; una nuova richiesta di autorizzazione non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 34

##### Autorizzazione di nuove strutture

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al comune competente, ai sensi del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 28, comma 1.
2. L'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali integrate è subordinata al rilascio del parere di compatibilità previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2006.
3. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture residenziali a carattere comunitario è subordinata al loro inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già operanti e già autorizzate.

#### Art. 35

##### Autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate

1. Le strutture già operanti, e in possesso di autorizzazione definitiva sulla base della precedente normativa, richiedono la conferma dell'autorizzazione tramite presentazione di domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di adeguato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti previsti e autocertificati, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende confermata.
3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi di adeguamento che comunque non devono essere superiori a sei mesi per i requisiti di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è concessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione provvisoria si intende concessa nei termini massimi di adeguamento previsti dal presente comma.
4. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di ritardo negli adempimenti. Al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il soggetto presenta al comune le relative autocertificazioni. Il comune, a seguito di verifica ispettiva, conclude entro trenta giorni dall'invio dell'autocertificazione la procedura autorizzativa. L'autorizzazione provvisoria in ogni caso decade superato il termine massimo previsto dal piano di adeguamento.

## Art. 36

### Autorizzazione di strutture già operanti prive di autorizzazione

1. Le strutture già operanti, ma prive di autorizzazione sulla base della precedente normativa, e che intendono continuare ad operare, devono presentare domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative ai requisiti posseduti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di dettagliato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica della documentazione presentata, adotta, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione è definitiva in presenza di tutti i requisiti.
3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, emanati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 28, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi che comunque non devono essere superiori a dodici mesi per i requisiti organizzativi e di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma e può essere revocata in caso di inadempienza. L'autorizzazione provvisoria in ogni caso decade superato il termine previsto dal piano di adeguamento.
4. Rientrano nelle procedure previste dal presente articolo le strutture dotate di autorizzazione provvisoria ai sensi della precedente normativa e la costituzione di nuovi nuclei all'interno di strutture già autorizzate ed operanti.

## Art. 37

### Registro dei soggetti del sistema integrato

1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione di loro competenza.
2. Presso ogni provincia è istituito il registro dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività. Ai fini della istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro, i comuni trasmettono alla provincia copia dei provvedimenti formali adottati in merito alle autorizzazioni, anche nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, affinché provvedano ad annotarle.
3. In sede di prima istituzione, nel registro sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La provincia trasmette ogni sei mesi alla Regione gli elenchi dei soggetti autorizzati e le relative variazioni.

## Art. 38

### Azioni di tutela dei cittadini

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2005, la Regione disciplina le modalità attraverso le quali le persone accolte nelle strutture sociali, i loro familiari, i cittadini, gli organismi di rappresentanza e le organizzazioni sindacali possono segnalare eventuali disservizi, disfunzioni o inadeguatezze riscontrate all'interno delle strutture sociali; la Regione disciplina inoltre i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta.